



CORO SCARICALASINO - APS MONGHIDORO - BO

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2022, il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio, alle ore 21,00, in Monghidoro (BO) - Via Provinciale n. 10, presso la sala prove del Sodalizio, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione di Promozione Sociale "Coro Scaricalasino" qui convocata, ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto associativo, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del Giorno

Modifiche allo Statuto associativo, necessarie od opportune per l'adeguamento alla nuova normativa del Terzo Settore dettata dal D.Lgs. 117/2017.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, su unanime designazione dei presenti, il Presidente del Consiglio Direttivo **Simona Poli**, la quale, constatata la regolarità della procedura di convocazione e la presenza di n. **29 (ventinove)** Soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare e propone all'Assemblea la nomina di un Segretario nella persona di **Riccardo Petrucci**, Segretario dell'Associazione. L'Assemblea approva all'unanimità tale proposta e l'interessato dichiara di accettare l'incarico.

Il Presidente procede quindi alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno, illustrando ai presenti l'opportunità di modificare lo Statuto Associativo attualmente in vigore, la cui formulazione risale al 2003, così da adeguarlo pienamente alle nuove norme già applicabili o delle quali è imminente l'entrata in vigore, con particolare riferimento al Codice del terzo Settore e alle altre norme a esso collegate.

Tali modifiche riguardano, ad esempio:

- la più esatta denominazione dell'Associazione, inserendo dopo "CORO SCARICALASINO" l'acronimo "APS", che identifica l'appartenenza dell'Associazione alla specifica categoria giuridica delle Associazioni di Promozione Sociale e, non appena sarà terminata la trasmutazione nel RUNTS, l'ulteriore acronimo "ETS";
- la più precisa articolazione dei diritti e dei doveri dei Soci;
- le modalità di funzionamento degli Organi Associativi;
- le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- l'esposizione in forma più chiara e ordinata delle altre norme di funzionamento dell'Associazione, attraverso la riformulazione dei singoli testi con il loro diverso accorpamento in articoli e la revisione dei titoli caratterizzanti i relativi contenuti.

Viene quindi data lettura del nuovo testo di Statuto che viene proposto, composto da n. 32 (trentadue) articoli.

Segue una discussione alla quale partecipano tutti i presenti e nel corso della quale il Presidente e il Segretario rispondono alle domande dei Soci presenti, chiarendo le finalità delle modifiche adottate e le loro prevedibili concrete applicazioni.

Al termine della discussione, l'Assemblea, con votazione per alzata di mano, con prova e controprova, **approva con n. 28 (ventotto) voti favorevoli e n. 1 (uno) astenuto**, ogni singolo articolo e l'intero testo del nuovo Statuto proposto, composto da n. 32 (trentadue) articoli, che viene qui di seguito riportato:

PREMESSA

Il 7 giugno 1976 la prima Assemblea approvò lo Statuto del Coro Scaricalasino.

Con quell'atto ufficiale si costituì in Associazione senza fini di lucro un gruppo di amici, schietta espressione paesana, uniti dall'amore per il canto e per la montagna, ma senza alcuna preparazione musicale.

Nacque così il nostro Coro, con un unico proponimento, oltre a quello di "stare insieme": costituire un punto di riferimento culturale e un'occasione d'aggregazione sociale - entrambi aspetti particolarmente importanti in una realtà di paese - per mantenere viva, attraverso la riscoperta di antichi canti popolari, la





storia, la tradizione e la poesia di questo nostro magnifico angolo dell'Appennino Tosco-Emiliano e della sua Gente.

Quell'iniziale proposito è stato finora rispettato e vogliamo mantenerlo, immutato, con l'obiettivo di apprendere, eseguire, interpretare e proporre canti, popolari o d'autore, in cui trovino particolare collocazione quelli d'origine locale, oggetto di apposita ricerca promossa dal Coro stesso.

Oggi, però, trascorsi tanti anni ricchi di esperienze e di risultati positivi, le nuove Norme, stabilite dal D.Lgs. n. 117/2017 impongono al Coro di darsi un nuovo Statuto per continuare la sua vita e mantenere i suoi proponenti.

Quest'occasione ci consente di manifestare ancora una volta il nostro sentito e doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato, a qualsiasi titolo, con il Coro.

Vogliamo qui ricordare, in particolare, il primo Maestro, Camillo Consolini, e i Fondatori del Coro, quel gruppo di amici che - un po' per scherzo e un po' per passione - creò una delle più belle realtà, sociali e culturali, di Monghidoro e dintorni. Alcuni di loro ci hanno lasciato per sempre; o forse no, sono sempre con noi, con la Gente, con il Coro, nel ricordo affettuoso e riconoscente.

ELENCO DEI FONDATORI DEL CORO

Battacchi Angelo (Lino)	† Gamberini Vittorio	Montanari Andrea (Arrigo)
Battacchi Ivo	† Gentilini Bruno	† Panzacchi Nerio
† Berti Alberto	† Giorgi Francesco	† Paolini Ettore
† Berti Carlo	† Gironi Sergio	Rossetti Davide
† Calzolari Domenico (Mazzi)	† Lolli Umberto	† Rossetti Raffaele
† Ferretti Carlo	Lorenzini Francesco	Santi Guido
† Ferretti Giorgio	† Macchiavelli Giulio	† Sazzini Raffaele
Francia Carlo	Marchioni Enrico Attilio	Sazzini Ubaldo
Galeotti Giovanni	Marchioni Ivo	† Tempestini Achille
† Galeotti Sergio	Marchioni Paolo	† Vaioli Sergio
Gamberini Giancarlo	Massa Dante	
† Gamberini Guido	Maurizzi Antonio	

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto Legislativo (in seguito D.Lgs.) 03/07/2017 n. 117, recante il "Codice del Terzo settore", è costituita un'Associazione denominata "**Coro Scaricalasino APS**" (chiamata più avanti, per brevità, "Associazione").

L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione, costituita il 7 giugno 1976, ha sede legale in MONGHIDORO (BO), attualmente in via degli Olivetani n. 7.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative Norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'Ordinamento giuridico.



L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

Il presente Statuto vincola i Soci all'Associazione alla sua osservanza.

Lo stesso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 - Finalità e Scopi

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare persegue le seguenti finalità:

- la ricerca, la pratica, lo sviluppo e la diffusione del canto corale e di attività culturali nel campo musicale, intese come mezzo di formazione culturale, psichica, sociale e morale dei Soci, attraverso concerti, incisioni discografiche e pubblicazioni musicali, con particolare riguardo alla ricerca, allo sviluppo e alla promozione di canti popolari, anche inediti, emiliani e nazionali, promuovendo tali attività su tutto il territorio nazionale e all'estero;
- la promozione e l'organizzazione di attività, manifestazioni e corsi atti a perseguire e perfezionare i fini statuari;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Art. 5 - Attività svolte

In particolare, per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente, l'Associazione si propone di promuovere e partecipare varie attività, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- attività culturali, quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni-concerto, corsi di musica;
- attività di formazione, quali corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, gruppi di studio e di ricerca;
- attività musicale ed editoriale, quali produzione di incisioni musicali e pubblicazione di studi e di ricerche dell'Associazione e di terzi.

L'Associazione, inoltre, non partecipa a manifestazioni organizzate da partiti politici.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione può, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e può compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione può esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente in materia esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro.

Art. 6 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividano gli scopi dell'Associazione stessa e/o presentino capacità ed esperienza tali



da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del Sodalizio. Possono essere ammessi come Associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale Soci.

Art. 7 - Ammissione del Socio

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi a rispettare e osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e le delibere adottati dagli Organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può chiedere all'aspirante Socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Nel caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa deve essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale o da chi ne fa le veci.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'Associazione devono presentare una richiesta firmata dal proprio Rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione o meno del nuovo Socio all'Associazione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e trasmessa all'interessato, che può chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta, il richiedente acquisisce, a ogni effetto, la qualifica di Socio ed è inserito nel libro Soci.

I Soci possono essere:

- a) **Soci fondatori** - le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo originario e quelli che, successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
- b) **Soci operativi** - le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
- c) **Soci onorari** - le persone fisiche e giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
- d) **Soci sostenitori** - tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei e la quota associativa non è trasmissibile.

Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese eventualmente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di Legge;
- prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee, del rendiconto economico-finanziario (bilancio) e dei verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.

Ciascun Associato ha diritto a un voto.

Gli stessi Soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 9 - Volontari

Sono volontari gli Associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta e in modo personale,



attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'Art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

a) **decesso**;

b) **decadenza**: avviene per decisione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in seguito al mancato pagamento della quota sociale, trascorsi due mesi dalla scadenza prevista per il relativo versamento annuale;

c) **dimissioni**: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per il relativo anno in corso;

d) **espulsione**: l'Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, per qualsiasi motivo, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 11 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o dal Vicepresidente mediante avviso scritto, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione della riunione stessa.

Tale comunicazione può avvenire mediante:

a) avviso affisso nella sede dell'Associazione o posta ordinaria, spedita al recapito risultante dal libro Soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea;

b) PEC o e-mail (indicate dai Soci al momento della domanda di ammissione) almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.



L'Assemblea può essere **ordinaria** o **straordinaria**.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) nominare e revocare i Componenti degli Organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
- i) deliberare sulla decadenza o sull'espulsione dei Soci.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun Socio ha diritto a un voto.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta.

A ciascun Socio può esser conferito un massimo di tre deleghe.

Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria, con la presenza di almeno tre quarti dei Soci, delibera:

- a) la modifica dello Statuto dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Per l'Assemblea straordinaria, a eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui all'art. 14.

Art. 16 - Struttura dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un Componente del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea stessa.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario dell'Associazione, laddove nominato e presente, ovvero, in caso di sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea stessa.

I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci, sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di:

- consultare il verbale dei lavori assembleari, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente;
- ottenere le informazioni e svolgere i controlli stabiliti dalle Leggi,
- accedere a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione con le modalità e nei termini di cui al successivo Art. 24.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di



cinque Componenti. Resta in carica tre anni e i suoi Membri possono essere rieletti.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri Componenti il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Membri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, esperti esterni o interni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi Componenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro il mese di dicembre e, in ogni caso, entro il mese di aprile successivo all'anno interessato, contestualmente al bilancio consuntivo;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente;
- f) nominare eventualmente il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione, che possono essere scelti anche tra i Soci che non compongono il Consiglio Direttivo, funzioni che possono essere attribuite anche congiuntamente alla stessa persona;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata da Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui Coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Nel caso questa fosse esaurita, oppure inesistente, indice elezioni suppletive per i Membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Presidenza

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base a requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da Associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice Civile.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri Componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo. Cessa inoltre il suo mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, laddove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario, laddove nominato, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, laddove il Consiglio Direttivo



non provveda alla nomina di un Tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi.

Art. 19 - L'Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2011, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai Membri dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I Componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei Membri.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I Membri dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'Art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto della gestione con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.



Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 200.000,00.

Art. 23 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita la verifica contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'Art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di Legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei Componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 24 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro Soci, il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo e dovranno essere consentite entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'Art. 56, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 26 - Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, che lo sarà ai sensi dell'Art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 27 - Responsabilità e assicurazione dei Soci

I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 29 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 30 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i Soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'Arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Bologna su richiesta della parte più diligente.



Art. 31 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 32 - Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017, e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Adunanza assembleare, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale, alle ore 22,00.

Ai sensi del comma 3 e del comma 5 dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017, si chiede la registrazione del presente verbale in esenzione dall'imposta di Registro e dall'imposta di Bollo.

IL SEGRETARIO

(Riccardo Petrucci)

IL PRESIDENTE

(Simona Poli)

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 23/5/2022 Serie 3 al N. 1225

Pagato €

(Euro



IL FUNZIONARIO
Cino Calliano